

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **558/1990** (ECLI:IT:COST:1990:558)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **28/11/1990**; Decisione del **12/12/1990**

Deposito del **19/12/1990**; Pubblicazione in G. U. **02/01/1991**

Norme impugnate:

Massime: **16712**

Atti decisi:

N. 558

ORDINANZA 12-19 DICEMBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari") promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1990 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bracciaventi Filippo ed altro e Ciccìa Giuseppe ed altri e da Ciccìa Giuseppe ed altri e Bracciaventi Filippo ed altro iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico concesso in affitto, il quale, pur essendo un semplice bracciante al momento della disdetta intimata agli affittuari, ritiene di avere il "diritto di ripresa" in ragione di una passata attività di coltivatore diretto, la Corte di appello di Catania - Sezione specializzata agraria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203, "nella parte in cui esclude il diritto di ripresa per chi, come concedente o componente la sua famiglia, 'sia stato' coltivatore diretto";

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata viola il principio di eguaglianza perché, mentre attribuisce il diritto di risoluzione anticipata del contratto anche ai soggetti equiparati al coltivatore diretto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982 per il solo fatto del conseguimento di un titolo di studio in materia agraria o forestale, non riconosce valore alla dimostrazione pratica di capacità di conduzione dell'azienda agricola fornita da chi in passato abbia esplicato una prolungata attività di coltivatore diretto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che per fondare l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. il tertium comparationis è individuato dal giudice remittente nell'art. 7, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, il quale "ai fini della presente legge", e quindi anche dell'art. 42, che espressamente richiama tale disposizione - equipara ai coltivatori diretti "i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale";

che il riferimento a tale norma prospetta la questione nel senso che l'art. 42 viene impugnato non tanto nella parte in cui limita il diritto di ripresa al proprietario concedente che sia attualmente coltivatore diretto (abbandonando la regola precedentemente adottata dall'art. 1, secondo comma, del d.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947, n. 273, modificato dalla legge 10 maggio 1978, n. 176, ai fini dell'opposizione alla proroga legale del contratto), quanto nella parte in cui equipara al coltivatore diretto i soggetti muniti di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 7, e non anche coloro che siano in grado di far valere una pregressa qualifica di coltivatore diretto;

che, in questi termini, la questione è inammissibile perché mira a una integrazione dell'art. 42 appartenente alla competenza del legislatore, cioè a ottenere che ai titoli di equiparazione previsti dal richiamato art. 7 sia aggiunto un titolo di natura diversa, la cui definizione comporterebbe scelte discrezionali anche in ordine al periodo entro il quale la passata attività di coltivatore diretto si è svolta e alla durata minima della medesima;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui contratti agrari"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta - Sezione specializzata agraria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.